

TRASPORTO DI CADAVERI

Ultimamente un nostro collega ha sollevato la questione relativa al trasporto di cadaveri contagiosi, per esempio per effettuare autopsie specialistiche. Mi sono reso conto che la materia sembra essere piuttosto sconosciuta a buona parte dei medici del Cantone. Per questo motivo con la presente circolare desidero informarla sulle procedure attualmente in vigore.

Se, alla constatazione del decesso, il medico dovesse sapere o sospettare una malattia trasmissibile, egli è tenuto a dichiararla al nostro Ufficio, salvo nel caso in cui fosse **certo** che un collega l'abbia già fatto. Le malattie trasmissibili da dichiarare sono state ricordate nel numero di novembre 1997 di TMT (pag. 648) e sono consultabili in internet (<http://www.ti.ch/DOS/DSP/UffMC>). **La dichiarazione è obbligatoria anche se il paziente è già morto.**

Costatato il decesso, si pone la questione del trasporto delle spoglie. Il pericolo di contagio è per legge legato alla presenza, al momento del decesso, di una delle seguenti malattie: *colera, febbre tifoide, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia, febbri emorragiche, malattie da prioni*. In tutti questi casi il trasporto deve essere autorizzato dal Medico cantonale.

A tale fine è stato preparato l'allegato formulario di autorizzazione, sul retro del quale sono fornite le spiegazioni sulle modalità del trasporto, che vanno sempre osservate, anche per trasporti di cadaveri contagiosi all'interno del Cantone. A queste condizioni il trasporto è generalmente autorizzato, soprattutto se si tratta di procedere ad un esame autoptico specialistico presso un centro universitario.

I. Cassis, 1.12.1998

Formulario di autorizzazione